

A.I.F.M.

**CONDIZIONI PARTICOLARI****1) – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

**1.1** Ad integrazione dell'Art. 14 “ Oggetto dell'assicurazione” delle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile rischi diversi, si precisa che: l'assicurazione è prestata nella forma “Loss Occurrence” e vale, nei limiti del massimale prescelto, per danni causati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi, in relazione all'attività dichiarata in polizza, durante il periodo di validità dell'assicurazione, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento (fermi restando comunque i termini di prescrizione definiti dal C.C.), anche se l'Assicurato non eserciti più la professione o lo stesso sia deceduto, in quest'ultimo caso l'assicurazione opererà a favore degli eredi.

**1.2** A titolo esplicativo e non limitativo si precisa che l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di:

- A) Fisico sanitario, che espleta la propria attività professionale nell'ambito della fisica applicata alla medicina;
- B) Esperto in fisica medica che espleta l'attività prevista ai sensi del D.L.vo 187/00 e successive modifiche ed integrazioni;
- C) Esperto qualificato, con abilitazione di 1°, 2° o 3° grado, che espleta l'attività prevista ai sensi del D.L.vo 230/95 e successive modifiche ed integrazioni;
- D) Esperto responsabile, per impianti di Risonanza Magnetica ai sensi del D.L.vo 542/94 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia comprende l'uso e la pratica di tutte le metodologie, le relative strumentazioni e l'utilizzazione di radionuclidi, atte allo svolgimento della propria attività, nonché l'effettuazione di calcoli e il rilascio di pareri tecnici, senza esclusione alcuna.

Si intende inoltre inclusa in garanzia la responsabilità civile professionale derivante al fisico sanitario assicurato, l'eventuale attribuzione, come previsto dalla vigente legislazione, della qualifica di Dirigente , Direttore di struttura semplice e Direttore di struttura complessa.

**1.3** La polizza viene stipulata dall' AIFM in nome e per conto dei Soci aderenti, che si intendono “Assicurati” secondo quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 delle presenti condizioni particolari.

**2) – COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI**

In deroga all'Art. 13 “Altre assicurazioni” delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, gli Assicurati sono dispensati dall'obbligo di comunicare preventivamente l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Qualora l'attività del fisico sanitario risultasse garantita da altro contratto stipulato dal fisico medesimo o da altro Ente nel suo interesse, la presente assicurazione viene prestata in eccedenza ai massimali previsti nell'altro o negli altri contratti e comunque nell'ambito del massimale prescelto con la presente polizza.

A.I.F.M.

### 3) – PERSONE ASSICURATE

- 3.1** Sono assicurati i soci dell'AIFM, di cui alla precedente Condizione particolare 1.2 – oggetto dell'Assicurazione, punti A), B), C), D), che svolgono attività professionale nel campo della fisica in medicina, che abbiano regolarmente versato la quota di adesione all'assicurazione indicando la forma di garanzia durante il periodo di validità dell'assicurazione.
- 3.2** La garanzia per ciascun Assicurato decorre dalle ore 00.00 del 01 Gennaio di ciascun anno assicurativo e si estende fino alle ore 24.00 del 31 Dicembre, purchè la quota di adesione sia stata versata, insieme alla iscrizione all'AIFM, in data antecedente il primo Gennaio. Qualora l'adesione pervenga dopo il primo Gennaio la garanzia decorre dalle ore 24.00 della data di adesione, facendo fede il timbro postale dell'invio, ma cessa comunque alle ore 24.00 del 31 Dicembre dello stesso anno.
- 3.3** Si conviene inoltre di ritenere automaticamente inclusi nella garanzia assicurativa gli iscritti all'AIFM, già precedentemente assicurati con la polizza n. 3883200424355, purchè l'adesione pervenga entro 60 giorni dalla data di decorrenza (31.12 di ogni anno). A tale scopo fa fede il timbro postale dell'invio dell'adesione.

### 4) – IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE

L'AIFM fornirà mensilmente l'elenco degli Assicurati di cui al punto 3. In caso di sinistro denunciato da un Socio "Assicurato", non risultante dagli elenchi sopra indicati, l'AIFM è tenuta a fornire la prova che l'adesione all'assicurazione è avvenuta in data antecedente all'accadimento del sinistro.

### 5) – PAGAMENTO DEI PREMI

L'AIFM versa al perfezionamento dalla presente polizza, ed ai successivi rinnovi, l'importo di € 7.746,00 (settemilasettecentoquarantasei/00) quale premio minimo anticipato e ciò anche a parziale deroga dell'Art. 31 "Regolazione del premio" delle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile rischi diversi.

La regolazione del premio, corrispondente al numero degli Assicurati, come precisato nei punti 3 e 4, verrà effettuata al 28/02 di ogni anno e successivamente ogni due mesi, fermo restando l'obbligo della AIFM all'invio dell'elenco delle nuove adesioni come previsto al punto 4. Il premio dovuto per ogni Assicurato è quello previsto al successivo punto 7 indipendentemente dalla data di entrata in rischio.

### 6) – MASSIMALI PER OGNI ASSICURATO

#### **Combinazione A)**

Responsabilità Civile Professionale:

€ 1.291.000,00 (unmilione duecentonovantunomila/00) unico per sinistro e per anno assicurativo;

Responsabilità Civile della conduzione dello studio:

€ **517.000,00** (cinquecentodiciassettemila/00) unico per sinistro e per anno assicurativo;

Responsabilità Civile Dipendenti;

€ **258.000,00** (duecentocinquantottomila/00) unico per sinistro e per anno assicurativo.

A.I.F.M.

**Combinazione B)**

Responsabilità Civile Professionale:

€ 1.808.000,00 (unmilioneottocentottomila/00) unico per sinistro e per anno assicurativo;

Responsabilità Civile della conduzione dello studio:

€ **775.000,00** (settecentosettantacinquemila/00) unico per sinistro e per anno assicurativo;

Responsabilità Civile Dipendenti;

€ **258.000,00** (duecentocinquantottomila/00) unico per sinistro e per anno assicurativo.

**Combinazione C)**

Responsabilità Civile Professionale:

€ 2.583.000,00 (duemilionicinquecentottantatremila/00) unico per sinistro e per anno assicurativo;

Responsabilità Civile della conduzione dello studio:

€ **1.033.000,00** (unmilione trentatremila/00) unico per sinistro e per anno assicurativo;

Responsabilità Civile Dipendenti;

€ **516.000,00** (cinquecentosedicimila/00) unico per sinistro e per anno assicurativo.

**Combinazione D)**

Responsabilità Civile Professionale:

€ 3.616.000,00 (tremilioneisecentosedicimila/00) unico per sinistro e per anno assicurativo;

Responsabilità Civile della conduzione dello studio:

€ **1.550.000,00** (unmilione cinquecentocinquantamila/00) unico per sinistro e per anno assicurativo;

Responsabilità Civile Dipendenti;

€ **1.033.000,00** (unmilione trentatremila/00) unico per sinistro e per anno assicurativo.

**Combinazione E)**

Responsabilità Civile Professionale:

€ 5.165.000,00 (cinquemilioneicentosestantacinquemila/00) unico per sinistro e per anno assicurativo;

Responsabilità Civile della conduzione dello studio:

€ **2.066.000,00** (duemilioneisessantaseimila/00) unico per sinistro e per anno assicurativo;

Responsabilità Civile Dipendenti;

€ **1.550.000,00** (unmilione cinquecentocinquantamila/00) unico per sinistro e per anno assicurativo.

I massimali di cui sopra devono intendersi come massima esposizione della Società per uno o più sinistri, accaduti nello stesso periodo assicurativo e per anno, per ogni singolo Assicurato.

**7) – PREMIO ANNUO DI ASSICURAZIONE**

Il premio annuo finito (comprensivo di accessori ed imposte) per ogni Assicurato, viene convenuto in:

Combinazione **A)**: € **300,00**;

Combinazione **B)**: € **400,00**;

Combinazione **C)**: € **480,00**;

Combinazione **D)**: € **560,00**;

Combinazione **E)**: € **750,00**.

A.I.F.M.

#### **8) – ASSISTENZA IN SEDE DI GIUDIZIO**

La facoltà della Società di assumere la gestione delle vertenze in sede penale, prevista dall'Art. 12 "Gestione delle vertenze" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, viene tramutata (fermo restando il limite stabilito dal citato Art. 12) in obbligo contrattuale per il procedimento penale in corso, al momento della liquidazione del danneggiato ed eventualmente anche per i gradi successivi, ma in quest'ultimo caso solamente se il gravame sia stato interposto dalla Pubblica Accusa o dalla Parte lesa.

#### **9) – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO**

Oltre i casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa:

- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di cessazione da parte dell'Assicurato, dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;
- in caso di radiazione o sospensione dell'Assicurato per qualsiasi motivo dall'Albo professionale.

#### **10) – DENUNCIA AVVENIMENTI**

A parziale deroga dell'Art. 11 " Obblighi in caso di sinistro" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, si conviene che il termine per la denuncia dell'evento viene elevato a giorni 15 (quindici).

#### **11) – RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

L'Art. 7 " Recesso in caso di sinistro" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, deve intendersi abrogato e così modificato:

" Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione o dalla singola adesione, con preavviso di 90 giorni e comunque non prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

A.I.F.M.

## **CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

- 1) Il fisico sanitario è tutelato dalla presente polizza di responsabilità civile su tutto il territorio europeo.
- 2) Il fisico sanitario è tutelato dalla presente polizza nell'esercizio congiunto e separato di:
  - a) attività ospedaliera;
  - b) attività extraospedaliera (case di cura private, cliniche, ambulatori, studi medici);
  - c) attività universitaria;
  - d) attività libero – professionale;
  - e) attività di consulente;
  - f) attività di fisico sanitario specializzato o specializzando in Fisica sanitaria, nei limiti comunque della sua responsabilità;
  - g) attività di esperto in fisica medica;
  - h) attività di esperto qualificato, con abilitazione di 1°, 2° o 3° grado, relativamente alla radioprotezione;
  - i) attività di esperto responsabile per impianti di risonanza magnetica.
- 3) Il fisico sanitario è tutelato dalla presente polizza per fatto imputabile a sua negligenza, imperizia, imprudenza e colpa grave.
- 4) Sono a carico della Società tutte le spese per i periti e consulenti fisici e medici i cui nominativi sono indicati dalla Società stessa.
- 5) – **ESTENSIONI DI GARANZIA**

### **6.1 Esclusioni**

A parziale deroga dell'Art. 28 “ Esclusioni “ delle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile rischi diversi, la garanzia è inoltre estesa ai danni provocati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera si avvalga nell'esercizio della sua attività, semprechè sussista la responsabilità dell'Assicurato.

A.I.F.M.

## 6.2 Tutela della privacy

La garanzia vale anche per le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempre che l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla normativa specifica.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari a € 51.645,69, e comunque, con uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 1.032,91.

## 6.3 Persone considerate "terzi"

La qualifica di terzi, limitatamente alle lesioni corporali patite durante la partecipazione all'attività dell'Assicurato, è riconosciuta alle seguenti figure:

- a) professionisti e consulenti di cui si avvale l'Assicurato;
- b) tutte le persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, ma non comprese nelle esclusioni di cui alla lettera a) dell'Art. 26 " Persone non considerate terzi" delle Norme che regolano l'assicurazione, purchè tali figure subiscano il danno per colpa giudizialmente accertata dell'Assicurato o di suo dipendente delle cui azioni l'Assicurato debba rispondere a norma dell'Art. 2049 del Codice Civile.

## 6.4 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

A parziale deroga dell'Art. 2 " Decorrenza della garanzia e pagamento del premio " delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, il termine di 15 giorni viene elevato a 30.

## 6.5 Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Quanto indicato all'Art. 14 lettera B) "Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)" delle Norme che regolano l'assicurazione si intende abrogato e sostituito come segue:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 23/2/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e decreto legislativo 23/2/2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle di cui al decreto legislativo n.38/2000.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

A.I.F.M.

L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all'INAIL.  
Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

#### **6.6 Responsabilità personale dei parasubordinati, lavoratori a rapporto interinale e persone non in rapporto di dipendenza**

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei lavoratori parasubordinati (così come definiti all'art. 5 D.lgs. n. 38/2000), lavoratori a rapporto interinale (così come definiti dalla legge 196/97), e persone non in rapporto di dipendenza, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D.lgs. 626/94.

Agli effetti di questa estensione garanzia, semprechè in polizza sia prestata la garanzia R.C.O. ed entro il limite del massimale previsto per la stessa, sono inoltre considerati terzi limitatamente al caso di morte o lesioni gravi e gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, i subappaltatori e loro dipendenti, i lavoratori a rapporto interinale e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dell'Assicurato obbligatoriamente iscritti all'INAIL.

#### **6.7 Malattie professionali**

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. (R.C.O.) di cui all'Art. 14 delle "Norme che regolano l'assicurazione", è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, con esclusione delle silicosi e asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi,
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 3) per le malattie professionali che siano denunciate dopo due anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le "Norme che regolano l'assicurazione" in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

A.I.F.M.

#### **6.8 Cessione di lavori in subappalto**

La garanzia comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo possa ricadere sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dalle Ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione ed elencati nella scheda di polizza, in relazione a detti lavori la garanzia comprende altresì la responsabilità civile delle medesime Ditte per danni cagionati a terzi.

#### **6.9 Inquinamento accidentale**

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.000,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 100.000,00.

#### **6.10 Locazione – leasing – comodato**

La garanzia s'intende estesa alla responsabilità dell'Assicurato relativamente ai beni concessi in comodato, leasing locazione e simili.  
Premesso che l'Assicurato può utilizzare fabbricati e/o beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati e/o beni medesimi.

- 7** In caso di discordanza tra le condizioni a stampa ( mod. 19A ) e le condizioni dattiloscritte queste ultime prevalgono in ogni caso.

Assicurato o Contraente

Milano Assicurazioni S.p.A.  
Divisione La Previdente  
L'Agente